GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 17 MARZO — NUM. 65

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 19, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

S. M., *nelle udienze del 12, 16 e 19 febbraio e 1º marzo 1888, si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Speluzzi Bernardino, console della Repubblica Argentina in Roma;
Ragnini Gioachino, console della Repubblica di Colombia in Ancona;
Gandolfo Angelo, vice console di Portogallo in Genova;
Arbib cav. Salvatore, console della Repubblica di Liberia in Venezia;
Marangolo Natale, console della Repubblica di Venezuela in Messina;
Ricciardi Augusto, console generale d'Austria-Ungheria in Napoli;
Giannapoulo Agesilas, console di Grecia in Bari;
Schneegans Augusto, console generale di Germania in Genova.

*In data 27 gennaio, 5 e 15 febbraio e 8 marzo 1888 fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Barbera Edoardo, vice console del Brasile in Catania;
Boggiano Nicola, agente consolare di Grecia in Savona;
De Plaisant Francesco, agente consolare d'Austria-Ungheria in Carloforte;
Calvano Nestore, vice console degli Stati Uniti d'America in Napoli;
Gurney Martyn Cecil, vice console della Gran Bretagna alla Spezia.

Con decreti ministeriali del 24 e 29 gennaio e 11 febbraio 1888 furono adottate le seguenti disposizioni:

Istituita un Agenzia consolare in Grasse, sotto la dipendenza del Regio Consolato in Nizza;
Istituita un Agenzia consolare in Mandalay, sotto la dipendenza del R. Consolato in Rangoon;
Istituita un'Agenzia consolare in Manaos, sotto la dipendenza del R. Consolato in Pernambuco.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 16 *marzo* 1888 *hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge*: 1º *Determinazione del dazio d'importazione sui semi oleosi*; 2º *Convalidazione del R. decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi, e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Alimèna, Antoci, Armirotti, Arnaboldi, Auriti.

Baccelli Guido, Baglioni, Balestra, Balsamo, Basteris, Berio, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bobbio, Bonajuto, Bonasi, Bonfadini, Borromeo, Bottini Enrico, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Buonomo, Buttini Carlo.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Calciati, Cambray-Digny, Campi, Canevaro, Canzi, Carcano Paolo, Carmine, Carnazza-Amari, Carrozzini, Castelli, Cavalletto, Cavallini, Cavallotti, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiaves, Chimirri, Chinaglia, Colombo, Compagna, Conti, Correale, Costa Alessandro, Costa Andrea, Costantini, Crispi.

D'Ayala-Valva, De Bernardis, De Blasio Luigi, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, Del Balzo, De Renzis Francesco, De Riseis, De Rolland, De Zerbi, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Pisa, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fagiuoli, Faina, Falsone, Farina Luigi, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Finocchiaro Aprile, Flauti, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Frola.

Gabelli Aristide, Galimberti, Galli, Gallo, Gallotti, Garavetti, Gattelli, Gentili, Geymet, Gherardini, Giampietro, Gianolio, Giolitti, Giusso, Grassi Paolo, Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.

Indelli, Inviti.

Lacava, Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi, Lucca, Lugli, Luporini, Luzi.

Maffi, Maldini, Maranca Antinori, Marcora, Martini Giovanni Batt., Maurogònato, Mazza, Mel, Menotti, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Mordini, Morelli, Mussi.

Nanni, Narducci, Nicoletti, Nicolosi.

Oddone, Oliverio.

Pais-Serra, Palitti, Palomba, Papa, Paroncilli, Pasquali, Passerini, Pavoncelli, Pellegrini, Petroni, Peyrot, Pignatelli, Plebano, Pompilj.

Racchia, Randaccio, Reale, Righi, Rizzardi, Romanin-Jacur, Rossi, Roux, Rubichi.

Sagarriga, Salandra, Salaris, Saporito, Sardi, Sciacca della Scala, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Toscanelli, Trompeo, Tubi.

Vaccaj, Vendramini, Vigna, Villani.

Zainy.

---

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Erano assenti:

Alario, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato (*c*), Angeloni (*c*), Anzani, Araldi, Arbib, Arcoleo, Aventi.

Baccarini, Baccelli Augusto, Badaloni, Badini (*m*), Baldini, Balenzano, Barazzuoli, Baroni, Barracco (*c*), Barsanti, Basetti (*c*), Bastogi (*c*), Bonedini (*c*), Bertana, Bianchi (*c*), Billi, Bonardi (*c*), Boneschi (*c*), Bonghi, Borgatta, Borgnini, Borrelli, Boselli, Bovio (*c*), Brunialti, Bruschettini, Bufardeci, Bucceri-Lanza (*c*).

Caetani, Cairoli (*a*), Caldesi, Calvi, Capoduro, Capone (*c*), Capozzi, Cappelli, Carboni (*c*), Carcani Fabio, Cardarelli, Carrelli, Casati, Castoldi, Caterini, Cavalieri (*c*), Cefaly, Cerruti (*c*), Cerulli, Chiara, Chiesa, Chigi, Cibrario, Cipelli, Cittadella (*c*), Clementi (*c*), Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza (*c*), Codronchi, Coffari (*c*), Colaianni, Colonna-Sciarra, Comin, Comini, Compans, Coppino, Cordopatri (*c*), Corvetto, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi (*c*), Cuccia, Curati, Curcio, Curioni.

D'Adda, Damiani, D'Arco, De Bassecourt (*c*), De Cristofaro (*c*), Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Della Valle (*c*), Delvecchio, De Mari (*c*), Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Seta (*c*), De Simone, Di Baucina (*c*), Di Belgioioso (*c*), Di Breganze (*c*), Di Camporeale, Di Collobiano (*c*), Di Groppello, Diligenti, Di Marzo (*c*), Dini, Di Rudinì (*c*), Di San Giuliano (*a*), Dobelli (*c*).

Fabbricotti (*c*), Fabris, Fabrizj (*c*), Falconi, Faldella, Fani (*c*), Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferracciù (*a*), Ferrari Ettore, Ferri Felice, Figlia, Fili-Astolfone (*c*), Florenzano, Franzi (*c*), Franzosini (*c*), Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo, Gamba, Gandolfi (*c*), Gangitano (*c*), Garelli, Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Genala, Gerardi, Giaconia, Ginori (*c*), Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici G. B. (*c*), Giudici Giuseppe, Gorio *c*), Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmini.

Imperatrice.

Lazzarini, Levanti, Lioy, Lorenzini, Lovito, Lucchini Giovanni, Lucchini Odoardo, Luciani, Luzzatti (*a*).

Magnati, Majocchi, Maluta (*c*), Mancini (*a*), Marcatili, Marchiori, Marin, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando (*c*), Marzin, Mascilli (*c*), Massabò, Mattei, Mazzacorati (*c*), Mazziotti, Meardi, Mellusi, Mensio, Miniscalchi (*c*), Mirri, Moneta, Morana, Morini, Morra, Mosca (*c*), Moscatelli.

Napodano, Nasi, (*c*), Nicotera, Nocito, Novelli (*c*), Novi-Lena (*a*).

Odescalchi, Orsini-Baroni (*c*).

Palberti, Palizzolo, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Panunzio (*c*), Papadopoli, Parisi-Parisi, Parona (*c*), Parpaglia, Pascolato (*c*), Paternostro (*c*), Pavesi (*m*), Pavoni, Peirano, Pelagatti, Pellegri, Pellegrino, Pelloux, Pelosini, Penserini (*c*), Perroni-Paladini (*c*), Peruzzi, Petriccione, Petronio, Pianciani, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino (*c*), Plutino (*c*), Poli, Polvere, Pozzolini, Prinetti, Puglia (*c*), Pugliese Giannone, Pullè (*c*).

Quartieri (*c*), Quattrocchi (*c*).

Raffaele, Raggio, Ricci (*c*), Riccio, Ricotti, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Riola, Rocco (*c*), Romano, Roncalli, Rosano, Rubini (*c*), Ruspoli.

Sacchetti (*c*), Sacchi, Sacconi, Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (*c*), Scarselli, Seismit-Doda, Sella (*c*), Senise (*a*), Serra Tito (*c*), Siacci, Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (*a*), Sprovieri, Suardo, Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa, Tittoni (*c*), Toaldi (*m*), Tommasi-Crudeli (*c*), Tortarolo, Toscano, Trinchera, Turbiglio, Turi (*m*).

Ungaro.

Vacchelli, Valle, Vastarini-Cresi, Vayra (*c*), Velini (*c*), Vigoni, Villa (*c*), Villanova, Visocchi, Vollaro (*c*).

Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro, Zucconi (*c*).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5251** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto l'articolo 8 del Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434;

Visto l'articolo 108 del Regolamento per gli istituti tecnici, approvato col R. decreto 21 giugno 1885;

Visto l'ordinamento degli studi della Rª Accademia navale di Livorno;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli allievi della Rª Accademia navale di Livorno, dipendente dal Ministero della Marina, i quali non intendano proseguirvi gli studi e desiderino continuarli negli istituti civili di pubblica istruzione, vi sono ammessi ai corsi rispettivamente indicati qui appresso:

a) Gli allievi che hanno compiuto il primo corso della Regia Accademia navale e ne hanno superati gli esami, sono ammessi al quarto anno di corso degli istituti tecnici (sezione fisico-matematica);

b) Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia il secondo corso e superati tutti gli esami, sono ammessi al primo anno del corso universitario di matematica per il diploma d'ingegnere.

Lo stesso ha luogo per gli allievi che hanno compiuto il terzo corso e superati gli esami, non avendo gli studi fatti in esso corrispondenza equivalente con quelli degli istituti tecnici;

c) Gli allievi che hanno compiuto il quarto anno dell'Accademia, e superati gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematica, con l'obbligo di seguire il corso di chimica e darvi l'esame;

d) Gli allievi che hanno compiuto il quinto corso dell'Accademia e superati gli esami, sono ammessi al primo anno di una Scuola di applicazione per gli ingegneri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1888.

UMBERTO.

COPPINO.
BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplemen.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 5 giugno 1887 del presidente del Comitato direttivo per l'Ospizio Marino ed Ospedale dei bambini della città di Palermo, diretta ad ottenere il legale riconoscimento di quel Pio Istituto in Corpo morale e l'approvazione dello Statuto organico per la gestione di esso;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo della domanda, e ritenuto che il patrimonio di circa lire 350,000 costituito in dotazione al Pio Istituto assicura al medesimo i mezzi di una normale esistenza in relazione al filantropico scopo che si propone di raggiungere a favore dei fanciulli, preferibilmente poveri, affetti da scrofola, rachitide ed altre malattie congeneri;

Visto il disegno dello Statuto organico suddetto;

Vista la deliberazione 18 giugno 1887 della Deputazione provinciale di Palermo;

Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini di Palermo, è eretto in Corpo morale, ed è approvato il suo Statuto organico in data 20 gennaio 1888, composto di trentatrè articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto, num. 4717 (Serie 3ª), in data 10 luglio 1887, col quale sono stati approvati nuovi organici pel personale delle dogane;

Visti gli articoli 60, 61, 64 e 68 del regolamento sul personale delle dogane, approvato col R. decreto n. 5073 (Serie 3ª), in data 17 novembre 1887;

Considerato che, occorrendo ora di bandire esami per ammissione agli impieghi di *prima* categoria, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 60 del sopra citato Regolamento, torna conveniente di attenersi ancora per questa volta ai programmi, in precedenza adottati, dovendosi ritenere che su quelli abbiano raccolto i loro studi coloro che intendevano prepararsi ad una prima occasione di esami;

Determina quanto segue:

Art. 1.

Nei giorni e nei modi, che si diranno in seguito, avrà luogo un esame per posti di ricevitori di 5ª classe e di ufficiali alle visite di 3ª classe nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

A tale esame saranno ammessi, in seguito a loro domanda, tutti gli impiegati di *seconda* categoria, con riferimento alla disposizione eccezionale del citato articolo 68 del Regolamento sul personale delle dogane; - i tenenti e sottotenenti del corpo delle guardie di finanza; - i laureati in ingegneria e chimica, purchè abbiano i requisiti indicati dal primo capoverso dell'articolo 64 del suddetto Regolamento; - e finalmente coloro che abbiano la licenza di una Scuola di merciologia approvata dal Governo, purchè siano nelle condizioni stabilite dal secondo capoverso dell'art. 64 testè citato.

Art. 3.

Le prove di tale esame sono scritte e verbali, e saranno date sul programma contenuto nella tabella annessa al ministeriale decreto 31 dicembre 1885.

Le prove scritte avranno luogo in due giorni; e si comporranno di due temi per ciascun giorno, desunti dalle materie del ridetto programma.

Art. 4.

Una Commissione centrale, composta di un ispettore generale del Ministero, come presidente, di due direttori capi di divisione amministrativa, di un ispettore superiore delle gabelle e di un direttore di dogana, come membri, non che di un segretario, senza voto, scelto dal presidente fra gl'impiegati del Ministero, assegnerà i punti di operosità e di buon servizio, di conformità all'art. 61 del citato Regolamento sul personale delle dogane, desumendoli dalle informazioni ufficiali che la Direzione generale delle gabelle porrà a disposizione della Commissione centrale per ciascun candidato; e giudicherà tanto sugli esperimenti scritti, quanto su quelli verbali da farsi alla sua presenza.

Ciascun esaminatore disporrà di dieci punti per ognuna delle tre prove, cioè:

1ª esami scritti;

2ª esami verbali;

3ª risultati di operosità e buon servizio.

Nessun candidato sarà ammesso alle prove orali se non avrà ottenuto almeno *sei decimi* dei punti totali di operosità e buon servizio, e altrettanti dei punti totali per gli esami scritti; nè potrà essere promosso se non avrà parimente ottenuto almeno i *sei decimi* dei punti totali anche negli esami verbali.

Art. 5.

I candidati, che avranno vinta definitivamente la prova, saranno classificati in ragione di precedenza del maggior numero di punti riportati complessivamente; e verranno nominati ai posti, che mano mano si renderanno vacanti nella suddetta *prima* categoria, con preferenza ai posti contabili per quelli tra loro che avranno cauzione. I nominati dovranno prendere il posto, al quale saranno assegnati, e raggiungere la destinazione ad essi fissata; con avvertenza che in caso contrario la loro nomina verrà revocata, e l'esame sarà considerato come non avvenuto.

Art. 6.

Gli impiegati e gli altri individui, indicati nell'articolo 2 del presente decreto, che desiderino di presentarsi a questo esame, dovranno farne domanda, scritta di propria mano, sopra carta da bollo da una lira, entro il 25 marzo prossimo venturo; i primi alla Intendenza di finanza, dalla quale dipendono; e gli altri, alla Intendenza, nella cui provincia hanno domicilio.

L'istanza dovrà essere precisa ed esplicita. Non dovrà contenere nè condizioni speciali, nè eccezioni. In tal caso sarà licenziata.

Art. 7.

Ogni Intendenza trasmetterà con apposito elenco, non più tardi del 31 marzo prossimo venturo, alla Direzione generale delle gabelle, tutte le istanze che avrà ricevute.

L'elenco sarà firmato dal signor Intendente. Le Intendenze, che non ricevessero alcuna istanza, ne daranno avviso entro il termine dianzi indicato.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1 e 2 del prossimo mese di maggio presso le Intendenze provinciali di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 9.

Le Commissioni che assisteranno alla esecuzione delle prove scritte, nelle diverse sedi, saranno composte nel modo indicato dall'articolo 8 del sopracitato ministeriale decreto 31 dicembre 1885.

Art. 10.

Nella esecuzione delle prove scritte; nello invio dei temi alle varie sedi di esame; nella trasmissione degli elaborati; nella compilazione dei verbali e dell'elenco definitivo, saranno esattamente osservate le norme e le discipline contenute negli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del più volte citato decreto ministeriale, in data 31 dicembre 1885, pubblicato nel fascicolo XXXV, anno 1885, del Bollettino ufficiale delle gabelle.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1888.

2

A. MAGLIANI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Elenco *degli aspiranti alla nomina di uditore, presso i collegi giudiziari, approvati nel concorso, pubblicato con decreto ministeriale 1° ottobre 1887 per numero 100 posti.*

Candidati ammessi all'esame	N. 203
Hanno subito l'esame	» 167
Risultarono approvati	» 95

1. Moscatelli Alfredo, che ha subito l'esame presso la Corte di appello di Bologna . . . . . . voti 71
2. Fazioli Filippo, id. Roma . . . . . . » 67
3. Mastrovalerio Antonio, id. Napoli . . . . . » 66
4. Ballario Angelo, id. Torino . . . . . . » 65
5. Natta Giuseppe, id. Torino . . . . . . » 65
6. Coda Carlo, id. Torino . . . . » 64
7. Delbecchi Silvio, id. Genova . . . . . . » 64
8. Sciacca Antonino id. Roma . . . . . . » 64
9. Princi Andrea, id. Napoli . . . . . . » 63
10. Comò Waldemaro, id Torino. . . . . . » 63
11. Franchi Giacomo, id. Milano . . . . . » 63
12. Squarcetti Agostino, id. Roma. . . . . » 63
13. Testa Giovanni Stefano, id. Genova . . . » 63
14. Anzalone Antonino, id. Messina . . . . » 63
15. Carrara Ernesto, id. Bologna . . . . . » 63
16. Alpago Augusto, id. Venezia . . . . . » 63
17. Postiglione Prospero, id. Napoli . . . . » 62
18. Muggia Napoleone, id Torino . . . . . » 62
19. Grimaldi Diego, id. Torino . . . . . » 62
20. Angrisani Paolino, id. Napoli . . . . . » 62
21. Petroni Silvio, id. Trani. . . . . . » 62
22. Mellini Luigi, id. Genova . . . . . . » 62
23. Giannattasio Francesco, id. Napoli . . . . » 61
24. Giordano Giov. Battista, id. Napoli . . . . » 61
25. Frosa Nicola, id. Napoli . . . . . . » 60
26. Barabino Luigi, id. Genova . . . . . . » 60
27. Manno Giulio, id. Torino . . . . . . » 60
28. Proselli Giuseppe, id. Torino . . . . . » 59
29. Assandri Giovanni, id. Genova . . . . . » 59
30. Sirolli Filomeno, id. Roma . . . . . . » 59
31. Orrù Roberto, id. Cagliari . . . . . . » 59
32. Vitale Alberto, id. Napoli . . . . . . » 59
33. Belcastro Giov. Battista, id. Napoli. . . . . » 58
34. Chioso Giacomo, id. Torino . . . . . . » 58
35. D'Agostino Nicola, id. Catanzaro . . . . . » 58
36. Corcione Roberto, id. Napoli . . . . . . » 58
37. Ratti Nicola, id. Napoli . . . . . . » 58
38. Nicolone Amedeo, id. Torino. . . . . . » 58
39. Ronga Vincenzo, id. Casale . . . . . . » 58
40. Benettini Carlo, id. Torino . . . . . . » 58
41. D'Elia Pasquale, id. Napoli . . . . . . » 58
42. Martini Rocco, id Ancona . . . . . . » 58
43. Padiglione Errico, id Napoli . . . . . . » 58
44. Pasculli Raffaele, id. Napoli . . . . . . » 58
45 Galloni Ettore, id. Roma . . . . . . » 57
46. Rua Carlo, id Torino . . . . . . » 57
47. Frassinetti Adolfo, id. Genova . . . . . » 57
48. Vono Eugenio, id. Napoli . . . . . . » 57
49. Liguori Vincenzo, id. Napoli . . . . . . » 57
50. Liguori Edoardo, id. Napoli . . . . . . » 57
51. Giova Enrico, id. Napoli. . . . . . . » 57
52. Sorrentino Ferdinando, id. Napoli . . . . . » 57
53 Mazza Giacomo, id. Casale . . . . . . » 57
54. Mortara Silvio, id. Brescia . . . . . . » 57
55. Giordano Giuseppe, id. Napoli . . . . . » 57
56. Fusco Gennaro, id. Napoli . . . . . . » 56
57. Ledda Francesco, id. Cagliari. . . . . . » 56
58. Sorrentino Alberto, id. Napoli . . . . . » 56
59. Amelio Pasquale, id. Napoli . . . . . . » 56
60. Crisafulli Vincenzo, id. Catania . . . . . » 56
61. Colonnetti Eugenio, id. Torino . . . . . » 56
62. Trovini Lorenzo, id. Roma . . . . . . » 55
63. Tonini Enrico, id. Venezia . . . . . . » 55
64. Postiglione Francesco Saverio, id. Napoli . . . » 55
65. Longo Adolfo, id. Napoli . . . . . . » 55
66. Leone Francesco, id. Napoli : . . . . . » 55
67. Galletti Angelo Vittorio, che ha subito l'esame presso la Corte d'appello di Venezia . . . . . . voti 55
68. Casali Giuseppe, id. Brescia . . . . . . » 55
69. Villani Raffaele, id. Napoli . . . . . . » 55
70. Bersani Stanislao, id. Napoli . . . . . . » 54
71. Virdone Giacomo, id. Palermo . . . . . » 54
72. Giusto Antonio Giusto, id. Torino . . . . . » 54
73. Custorone Francesco, id. Napoli . . . . . » 54
74 Sorrentino Roberto, id. Napoli . . . . . » 54
75. Timpanelli Giuseppe, id. Napoli . . . . . » 54
76. Vono Vittorio, id. Napoli . . . . . . » 54
77. Buzzi Langhi Felice, id. Torino . . . . . » 54
78. Demitri Cosimo, id Napoli . . . . . . » 54
79. Califano Giuseppe, id. Napoli . . . . . . » 54
80. Morara Francesco, id. Firenze . . . . . » 54
81. Piccini Giacomo, id. Casale . . . . . . » 54
82. Giordano Natale, id. Torino . . . . . . » 54
83. Curtino Adolfo, id. Torino . . . . . . » 54
84. Epifania Gennaro, id. Napoli . . . . . . » 54
85 Marini Carlo, id. Cagliari . . . . . . » 54
86. Drago Cesare Valerio, id. Torino . . . . . » 54
87. Lopresti Domenico, id. Roma. . . . . . » 54
88. Cama Raffaele, id. Napoli . . . . . . » 54
89. Arnaldi Guido, id. Venezia . . . . . . » 54
90. De Giorgio Francesco, id. Palermo . . . . » 54
91. Pizzini Antonio, id. Brescia . . . . . . » 54
92. Vellutini Arturo, id. Catanzaro . . . . . » 54
93. Piatti Eugenio, id. Brescia . . . . . . » 54
94. Appiani Giovanni, id. Brescia. . . . . . » 54
95. Mandruzzato Carlo Alberto, id. Venezia. . . . » 54

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 62700 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1000, al nome di Bonetti *Emma-Anna*, *Rosa-Amalia*, Elvira ed Arturo del vivo Luciano, minori sotto la legale amministrazione del padre, domiciliati in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonetti *Anna-Maria-Giovanna-Emma*, *Rosa-Amalia*, *Angela-Ferdinanda-Maria-Elvira* ed Arturo del vivo Luciano, minori ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Diffida (1ª *pubblicazione*).

È stato chiesto a questa Direzione Generale la restituzione delle obbligazioni del Prestito 26 giugno 1851 n. 12688 e n. 28118, Serie D, ciascuna della rendita di lire 50, depositate a favore di Vandetti Gioanna, nubile, fu Michele.

Dietro al relativo certificato di deposito n 358, essendo stato attaccato un foglio di carta, dimodochè non può più leggersi quello che può esservi scritto; si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, si farà luogo alla restituzione delle dette obbligazioni senza riguardo agli atti di cessione che potessero trovarsi scritti a tergo del predetto certificato.

Roma, 14 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

PROSPETTO *delle rendite postali del 2° trimestre dell'esercizio finanziario 1887-88 confrontate con quelle del 2° trimestre dell'esercizio 1886-87.*

Esercizio 1886-87.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	Ottobre	Novembre	Dicembre	SOMME		
				TOTALE	del trimestre precedente	TOTALE
Francobolli ordinari	2,243,388 65	2,233,897 75	2,716,634 40	7,193,920 80	6,806,972 85	14,000,893 65
Id. per i pacchi	207,512 35	260,952 »	467,102 70	935,567 05	532,060 55	1,467,627 60
Cartoline	387,179 20	376,383 30	401,941 »	1,165,503 50	1,120,550 20	2,286,053 70
Segnatasse	293,684 09	294,108 44	325,738 43	913,530 96	900,646 93	1,814,177 89
Francatura dei giornali col bollo preventivo o con abbonamento	78,637 65	79,553 10	78,283 38	236,474 13	238,048 12	474,522 25
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere	5,872 16	481,561 49	292,511 87	779,945 52	52,378 94	832,324 46
Proventi diversi	75,483 86	27,659 82	37,355 36	140,499 04	93,592 39	234,091 43
	3,291,757 96	3,754,115 90	4,319,567 14	11,365,441 »	9,744,249 98	21,109,690 98

Esercizio 1887-88.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	Ottobre	Novembre	Dicembre	SOMME		
				TOTALE	del trimestre precedente	TOTALE
Francobolli ordinari	2,361,084 33	2,370,610 60	2,822,280 58	7,553,975 51	7,054,635 59	14,608,611 10
Id. per i pacchi	221,435 20	298,328 »	489,976 35	1,009,739 55	606,957 05	1,616,696 60
Cartoline	414,085 90	406,025 70	417,671 75	1,237,783 35	1,189,748 70	2,427,532 05
Segnatasse	318,404 82	321,468 19	378,584 84	1,018,457 85	988,083 12	2,006,540 97
Francatura dei giornali col bollo preventivo o con abbonamento	84,338 53	86,610 52	91,252 69	262,201 74	249,767 57	511,996 31
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere	76,185 28	9,329 »	345,277 78	430,792 06	219,635 69	650,427 75
Proventi diversi	92,686 10	36,884 99	25,557 76	155,128 85	92,139 73	247,268 58
	3,568,220 16	3,529,257 »	4,570,601 75	11,668,078 91	10,400,967 45	22,069,046 36
Differenza nell'esercizio 1887-88 in più	276,462 20	»	251,034 61	302,637 91	656,717 47	959,355 38
Differenza nell'esercizio 1887-88 in meno	»	224,858 90	»	»	»	»

DIREZIONE GENERALE

SPECCHIO dei prodotti telegrafici

Risultamento della contabilità colle altre Amministrazioni (a)					Incassi degli Uffici		
DEBITORI DIVERSI	CREDITO	DEBITO	Differenze che dalle liquidazioni trimestrali risultano		UFFICI DIVERSI	Per telegrammi spediti all' interno dello Stato	Per telegrammi spediti all'estero
			da riscuotere	da pagare			
— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 8
Amministni estere. .	727,109 73	864,008 97	141,541 42	278,440 66	Uffici dello Stato	2,118,281 69	844,615 07
Amministni di Strade Ferrate e Tramvie.	174,254 10	»	174,254 10	»	Uffici di Strade ferrate		
Concessionari telefonici	56,628 06	»	56,628 06	»		»	»
TOTALI del 2° trimestre 1887-88	957,991 89	864,008 97	372,423 58	278,440 66		2,118,281 69	844,615 07
TOTALI del 1° trimestre 1887-88	803,074 37	746,534 41	259,329 45	202,789 49		2,010,004 23	673,616 63
TOTALI del 1° semestre 1887-88 . . .	1,761,066 26	1,610,543 38	631,753 03	481,230 15		4,128,285 92	1,518,231 70

CONFRONTO FRA L'ESERCIZIO

2° Trimestre, esercizio 1887-88	957,991 89	864,008 97	372,423 58	278,440 66		2,118,281 69	844,615 07
2° Trimestre, esercizio 1886-87	830,912 37	770,064 94	256,011 62	195,164 19		2,038,247 33	791,907 52
Differenze nel 1887-88	+ 127,079 52	+ 93,944 03	+ 116,411 96	+ 83,276 47		+ 80,034 36	+ 52,707 55
1° semestre 1887-88.	1,761,066 26	1,610,543 38	631,753 03	481,230 15		4,128,285 92	1,518,231 70
Id 1886-87 .	1,559,612 15	1,404,895 45	490,006 99	335,290 29		3,955,831 16	1,451,788 86
Differenze nel 1887-88	+ 201,454 11	+ 205,647 93	+ 141,746 04	+ 145,939 86		+ 172,454 76	+ 66,442 84

DEI TELEGRAFI

del 2° trimestre dell'esercizio 1887-88.

PROVENTI varii	CONTRIBUTO di diversi per spese telegrafiche	CONCORSO delle provincie e dei comuni per nuovi uffici telegrafici	TOTALI delle precedenti cinque colonne	TASSE per telegrammi governativi a pagamento immediato o differito	VALORE di telegrammi governativi spediti in franchigia
9	10	11	12	13	14
16,765 01	192,411 02	40,981 25	3,213,054 04	451,877 80	230,554 25
»	»	»	»	5,970 30	»
16,765 01	192,411 02	40,981 25	3,213,054 04	457,848 10	230,554 25
7,005 34	33,160 93	12,727 »	2,736,514 13	464,075 80	177,771 55
23,770 35	225,571 95	53,708 25	(b) 5,949,568 17	(c) 921,923 90	408,325 80

ANNOTAZIONI

15

(a) Le somme relative alla contabilità colle altre Amministrazioni per l'esercizio 1886-87 corrispondono alle effettive liquidazioni, mentre quelle pubblicate precedentemente furono calcolate, in parte, sopra dati approssimativi.

(b) Questa somma comprende l'importo di telegrammi affrancati con francobolli postali per L. 28,386 35

(c) Idem. idem. » 20 50

TOTALE L. 28,406 85

1887-88 E L'ESERCIZIO 1886-87.

9	10	11	12	13	14
16,765 01	192,411 02	40,981 25	3,213,054 04	457,848 10	230,554 25
7,676 12	36,583 11	27,754 50	2,902,168 58	402,103 21	226,509 56
+ 9,088 89	+ 155,827 91	+ 13,226 75	+ 310,885 46	+ 55,744 89	+ 4,044 69
23,770 35	225,571 95	53,708 25	5,949,568 17	921,923 90	408,325 80
15,537 38	64,114 52	75,005 »	5,562,276 92	742,839 61	375,781 20
+ 8,232 97	+ 161,457 43	− 21,296 75	+ 387,291 25	+ 179,084 29	+ 32,544 60

Le colonne 4ª, 12ª e 13ª danno l'accertamento totale del 1° semestre 1887-88 in . . . . . L. 7,503,245 10

da cui togliendo l'importo de' francobolli postali in. . . . » 28,406 85

Resta l'entrata della Direzione Generale de' telegrafi in. . . . . L. 7,474,838 25

MOVIMENTO della corrispondenza negli Uffici

UFFICI DELLO STATO	Numero degli Uffici	Numero dei telegrammi spediti							
		Privati			Governativi				Di servizio
		ALL' INTERNO	ALL' ESTERO	TOTALE	A pagamento	A credito	In franchigia	TOTALE	
— 1	2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 8	— 9	— 10
Totali del 2° trimestre dell'esercizio 1887-88	2281	1,714,718	182,325	1,897,043	68,642	53,930	17,829	140,401	58,911
Totali del 1° trimestre dell'esercizio 1887-88 .	»	1,671,288	154,803	1,826,091	76,592	55,300	19,428	151,320	59,758
Totali del 1° trimestre dell'esercizio 1887-88 .	2281	3,386,006	337,128	(a) 3,723,134	(b) 145,234	109,230	37,257	291,721	118,669

CONFRONTO FRA IL

2° trim., dell'eserc. 1887-88	2281	1,714,718	182,325	1,897,043	68,642	53,930	17,829	140,401	58,911
2° trim., dell'eserc. 1886-87	2107	1,662,951	174,450	1,837,401	62,899	57,520	17,001	137,420	57,528
Differenza nel 2° trimestre 1887-88	+ 174	+ 51,767	+ 7,875	+ 59,642	+ 5,743	— 3,590	+ 828	+ 2,981	+ 1,383
1° sem. dell'eserc. 1887-88	2281	3,386,006	337,128	3,723,134	145,234	109,230	37,257	291,721	118,669
1° sem. dell'eserc. 1886-87	2107	3,257,570	322,136	3,579,706	133,187	109,281	34,625	277,093	113,096
Differenza nel 1° semestre 1887-88.	+ 174	+ 128,436	+ 14,992	+ 143,428	+ 12,047	— 51	+ 2,632	+ 14,628	+ 5,573

(a) In questa cifra ne sono compresi 1,354,864 con ricevuta a pagamento e 19,834 pagati con francobolli postali. — *(b)* Compresi 14 transitò per l'Italia la corrispondenza franco-corsa per interruzione del cavo sottomarino fra la Francia e la Corsica.

MOVIMENTO della corrispondenza negli uffici telegrafici

UFFICI DI ASSAB E MASSAUA	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			
	Privati				Governativi				di servizio	Totale generale	da uffici italiani del Mar Rosso	dall'Italia	da altri Stati	Totale
	ad uffici italiani del Mar Rosso	all'Italia	ad altri Stati	Totale	ad uffici italiani del Mar Rosso	all'Italia	ad altri Stati	Totale						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Totali del 2° trimestre dell'esercizio 1887-88	305	917	665	1,887	257	274	130	661	31	2,579	562	587	639	1,788
Totali del 1° trimestre dell'esercizio 1887-88	181	162	397	740	268	192	41	501	10	1,251	449	200	359	1008
Totali del 1° semestre dell'esercizio 1887-88	486	1,079	1,062	(d) 2,627	525	466	171	1,162	41	3,830	1,011	787	998	2,796

(*d*) In questa cifra ne sono compresi 2,262 con ricevuta a pagamento. *(e)* Queste cifre differiscono per L. 559 60 in meno da quelle

Roma, li 29 febbraio 1888.

Il Direttore Capo di Divisione
A. PREVIDI.

telegrafici da ottobre a dicembre 1887.

TOTALE GENERALE	Numero dei telegrammi ricevuti: Provenienti dall'interno	Provenienti dall'estero	Totale	Lavoro locale — (Somma delle colonne 11 e 14)	TELEGRAMMI TRANSITATI: dall'estero per l'estero	da Amministrazioni ferroviarie per l'estero o dall'estero	TELEGRAMMI RIPETUTI: Numero dei ricevimenti	Numero delle trasmissioni	Lavoro totale — (Somma delle colonne 15, 16, 17, 18 e 19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2,096,355	2,378,755	213,402	2,592,157	4,688,512	48,422	10,285	2,428,179	2,684,958	9,860,356
2,037,169	2,332,785	182,757	2,515,542	4,552,711	79,390	10,675	2,406,063	2,687,580	9,736,419
4,133,524	4,711,540	396,159	5,107,699	9,241,223	127,812	20,960	4,834,242	5,372,538	19,596,775

1887-88 ED IL 1886-87.

2,096,355	2,378,755	213,402	2,592,157	4,688,512	48,422	10,285	2,428,179	2,684,958	9,860,356
2,032,349	2,278,769	212,361	2,491,130	4,523,479	70,908	9,303	2,361,349	2,659,352	9,624,391
+ 64,006	+ 99,986	+ 1,041	+ 101,027	+ 165,033	− 22,486 (c)	+ 982	+ 66,830	+ 25,606	+ 235,965
4,133,524	4,711,540	396,159	5,107,699	9,241,223	127,812	20,960	4,834,242	5,372,538	19,596,775
3,969,895	4,451,952	396,264	4,848,216	8,818,111	117,903	18,464	4,596,794	5,120,169	18,671,441
+ 163,629	+ 259,588	− 105	+ 259,483	+ 423,112	+ 9,909	+ 2,496	+ 237,448	+ 252,369	+ 925,334

pagati con francobolli postali. — (c) Questa diminuzione è dovuta alla circostanza che per buona parte del 2° trimestre dell'esercizio 1886-87

italiani del Mar Rosso da ottobre a dicembre 1887.

Lavoro locale (Somma delle colonne 11 e 15)	Telegrammi ripetuti: Ricevimenti	Trasmissioni	Lavoro totale (Somma delle colonne 16, 17 e 18)	Ammontare delle tasse dei telegrammi spediti — Privati: ad uffici italiani del Mar Rosso	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Governativi: ad uffici italiani del Mar Rosso	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Importo dei telegrammi di servizio
16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	26	27	28
4,367	»	»	4,367	362 70	53,635 95	22,480 30	76,478 95	417 85	30,466 75	7,652 20	38,536 80	716 75
2,259	»	»	2,259	227 55	5,105 25	14,459 65	19,792 45	460 45	29,257 10 (e)	3,197 15	32,914}70 (e)	457 10
6,626	»	»	6,626	590 25	58,741 20	36,939 95	96,271 40	878 30	59,723 85	10,849 35	71,451 50	1,173 85

pubblicate già pel 1° trimestre 1887-88, in seguito a rettificazioni avvenute posteriormente.

Il Direttore Capo di Ragioneria
S. CANTONI

Veduto: *Il Direttore Generale*
F. SALVATORI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 16 corrente, in Trivigno, provincia di Potenza, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 16 marzo 1888.

CONCORSI

Amministrazione generale del Reale albergo de' poveri

E DEGLI OSPIZI E STABILIMENTI RIUNITI

Segretariato Generale

Avviso.

Ai termini della convenzione del dicembre 1876, intercedula tra l'Amministrazione del suddetto R. Albergo dei poveri ed il Ministero di Pubblica Istruzione, e del Regolamento approvato dal Ministero medesimo addì 8 marzo 1878, essendo vacanti due dei posti di sordomute a disposizione del R. Governo, per volere dello stesso è aperto un concorso tra quelle che aspirassero a tali posti avendone i requisiti.

I documenti che si richieggono e da trasmettersi al predetto Ministero non più tardi del 7 aprile p. v. sono gl'infrascritti:

a) istanza diretta al Ministro di P. I. firmata da uno dei parenti o dalle autorità del luogo;

b) atto di nascita dal quale risulti che la sordo-muta abbia compito i sette anni e non oltrepassati i dodici;

c) attestato municipale di buona condotta;

d) certificato di povertà;

e) certificato medico, vidiminato dall' autorità competente, nel quale sia constatato:

« La sordità o mutolezza organica, originaria od avventizia e la causa da cui questa deriva; la vaccinazione seguita; l'attitudine fisica ed intellettuale alla istruzione; la buona e robusta costituzione fisica, e l'esenzione da qualsiasi malattia che possa essere contraria alla vita del Convitto. »

Napoli, per l'ammin. del R. Albergo dei Poveri.

Il Segretario Generale
S. VERRATTI

3 Visto: Il Soprinten. Generale
F. ORILIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la lettera del Ministero della Istruzione Pubblica in data 9 corrente con cui chiede il Decreto prescritto dall'art. 7 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 per potersi introdurre nelle proprietà private, ond'eseguire gli studi per le operazioni in esecuzione dell'art. 5 della Legge 14 luglio 1887 n. 4730 (Serie 3ª) per la zona Monumentale riservata di Roma, e ciò tanto per gli stabili esistenti nel perimetro della zona stessa, quanto per gli stabili fuori zona che in forza dell'art. 7 della medesima Legge 14 luglio 1887 possano andare soggetti al contributo;

Visto il Decreto 5 febbraio scorso dello stesso Ministero che costituisce l'Ufficio speciale temporaneo per la formazione del piano delle operazioni;

A termini degli art. 7 e 8 della suddetta Legge 25 giugno 1865

DECRETA:

Art. 1.

I Signori: Ing. comm. prof. Lanciani Rodolfo, architetto per i monumenti e scavi d'antichità,

Avv. cav. Fontanive Rodolfo, segretario della Commissione per la zona monumentale,

Dott. Bergami Adolfo, ingegnere negli uffici tecnici di Finanza,

Bichelli Scipione, agente delle Imposte,

Ing. Marchetti Domenico, architetto per i monumenti e scavi di antichità,

Ing. Botto Luigi, addetto all'ufficio del piano regolatore della città di Roma,

Franceschelli Luigi, soprastante ai lavori per i monumenti e scavi di antichità, e loro dipendenti sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private per gli studi suddetti.

Art. 2.

Chi si opponesse alle loro operazioni o togliesse i picchetti, i pali ed altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani incorrerà in una ammenda o multa estensibile a lire 300, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore in conformità dell'art. 8 della succitata Legge.

Art. 3.

Il sig. Sindaco del Comune di Roma è incaricato della notificazione ai proprietari interessati del presente Decreto dietro richiesta dei predetti signori componenti l'ufficio speciale temporaneo e nei modi prévisti dal surriferito art. 7 della suindicata Legge.

Il presente sarà inserito nel foglio degli Annunzi legali di questa Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* per ogni conseguente effetto, e rimarrà affisso con un esemplare della Legge 14 luglio 1887 all'albo della Prefettura, nei cui uffici è ostensibile la pianta della città nella quale è delineato il perimetro della zona.

Roma, 14 marzo 1888.

Il Prefetto: GRAVINA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viste le leggi 16 maggio 1878 n. 4374 e 25 luglio 1880 n. 5562 con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 7 febbraio 1888 num. 4940 con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti dell'indennità concordata per lo stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota della predetta Commissione, in data 9 marzo 1888, col numero 3267-119|18, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto:

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura;

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 10 marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario di Prefettura: MENCATO.

Elenco *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Nome, cognome e paternità dei proprietari:

Fantoni Adelaide, Agnese e Matilde in Sigismondo, Fantoni Matilde vedova Santini, domiciliate a Roma.

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione, ed indicazioni catastali:

Casa posta in Roma in via S. Marco, civici numeri 1 a 3, e Macel de' Corvi, civici numeri 95 e 96, descritta in catasto col numero di mappa 57, confinanti dette vie, Cartoni e Ghirelli.

Indennità stabilita: lire 105,000.

Registrato a Roma li 10 marzo 1888 al Registro 115, n. 6858, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: Bocca.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essi quando siano legalmente richiesti.

Roma, 10 marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vedute le leggi 16 maggio 1878, n. 4374, e 25 luglio 1880, numero 5562, con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880, col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 7 febbraio 1888, num. 4936, con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordata per lo stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota della predetta Commissione in data 8 marzo 1888 col numero 3266 119|22, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 9 marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

Per copia conforme ad uso amministrativo,

Il Segretario: Mencato.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome e paternità del proprietario:

Cartoni Elisabetta fu Antonio, domiciliata in Roma.

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:

Casa posta in Roma in via Macel de' Corvi, civici numeri 85 al 94, descritta in catasto coi numeri di mappa 55 e 56, confinanti detta via, Tesanelli, Lugari, Ghirelli e Santini.

Superficie in m. q. da occuparsi: 481 75.

Indennità stabilita: lire 135,000.

Registrato a Roma li 10 marzo 1888 al Registro 115, num. 6857, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: Bocca.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 9 marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 16 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Concedesi un congedo ai senatori Rega ed Arcieri.

Seguito della discussione del progetto di legge; « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 8).

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dice di potere poco più aggiungere alle stringenti argomentazioni che in appoggio dell'articolo 8 hanno addotto i senatori Riberi, Canonico ed Auriti.

Ma la vigorosa opposizione del senatore Eula, al quale egli porta tanto rispetto, lo obbliga ad aggiungere alcune considerazioni generali.

Ringrazia il senatore Eula dell'autorevole appoggio da lui dato a tutte le altre disposizioni del progetto.

Quanto all'art. 8 l'oratore ritiene che il senatore Eula abbia considerato da un solo lato la questione, accennando agli inconvenienti che l'articolo può produrre.

Egli invece ha creduto nel formare la legge di guardare la questione sotto un duplice aspetto.

Senza tener conto delle giustificazioni date dal senatore Auriti per escludere i temuti inconvenienti, fa osservare che l'accennare ad inconvenienti non è sciogliere la questione.

Tutto dunque si riduce a vedere da quale lato siano gli inconvenienti maggiori o da quale lato i maggiori vantaggi. È questo che il ministro si è chiesto quando si è posto a compilare il progetto.

Confuta il sistema propugnato dagli oppositori di ricorrere all'applicazione dell'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario. Quell'articolo non può essere sancito come disposizione normale ed ordinaria. Allora tanto varrebbe dare qualità di giudizio definitivo a quello di Cassazione, una volta che non vi è probabilità di mutazione

del giudizio del 7, da parte degli 11 giudici che dovrebbero prendere in nuovo esame la questione.

Sostiene non potersi concepire nè nella forma nè nella sostanza un giudizio a sezioni unite dato da 11.

Non nella forma, perchè manca la pluralità delle sezioni; non nella sostanza, perchè manca seria garanzia di un nuovo esame, una volta che su 11 giudici ben 7 possono essere quelli che già prima pronunziarono.

Sostiene che la disposizione dell'articolo in discussione non può in alcuna guisa scemare la dignità e il decoro delle Cassazioni locali, rispetto alla Corte di Roma.

Dice trattarsi di funzioni diverse, e non vi sarà diminuzione di autorità per le Corti locali, come in oggi non vi è per la sezione civile in confronto delle sezioni unite, quando queste vadano in diverso avviso.

Dice di non capire l'obbiezione che la proposta riforma possa provocare una reazione da parte dei giudici di rinvio. Questi, invero, sono chiamati a pronunziarsi a caso vergine sulla questione, nella quale non ancora essi hanno avuto occasione di interloquire.

Che se poi si ritenesse che i giudici di rinvio possano essere preoccupati nella loro pronunzia dall'autorità della Corte locale, questo sarebbe la migliore condanna del sistema attuale.

Sostiene che l'articolo in discussione non può avere per effetto di aumentare il numero delle cause. Dice che il ministro delle finanze può piuttosto temere che sperare da questo progetto.

Invero, come ha rilevato il senatore Riberi, diminuirà il numero delle cause, quando gli avvocati che vanno in sede di rinvio non potranno mettere innanzi la difformità che oggi esiste fra le varie Corti supreme.

Fa osservare del resto che, per evitare il palleggiarsi delle cause dalla Corte di Roma per la competenza alla Corte locale pel merito, è facile il rimedio, dando in tal caso alla Corte di Roma la cognizione anche del merito. Per ciò ottenere, basterebbe aggiungere alla fine del primo capoverso le parole: « la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. »

Esamina e confuta le altre obbiezioni poste innanzi dal senatore Calenda.

Cita i precedenti della Corte di Francia e di quella napoletana, quale si organò in un fugace momento di libertà, per opera dell'illustre Francesco Ricciardi.

Sostiene non avere fondamento il timore che la Corte di Roma possa essere animata da uno spirito di reazione rispetto alle Corti locali. Egli è certo che la Corte di Roma guarderà col massimo rispetto le decisioni delle Corti locali.

Del resto crede che la fusione dei vari elementi delle varie regioni d'Italia debba avere buona parte nella formazione della Corte di Roma, e che questa sia la miglior garanzia.

Riassumendosi, afferma che l'art. 8 non solo presenta grandissimi vantaggi rispetto al sistema che gli si contrappone, ma inoltre avrà per effetto di portare più sollecitamente a quella unità di giurisprudenza che è nei voti di tutti.

Conchiude confidando che il Senato, con voto compatto e concorde, vorrà affermare questa unità anche nel campo del diritto, che è tanta parte dell'unità politica e morale della nazione.

COSTA, relatore, riassumerà brevemente la discussione. In opposizione a quanto disse il senatore Calenda, sembragli che la avvenuta discussione abbia esplicitamente dimostrato la necessità della disposizione dell'articolo 8. Pure ammesso che, anche dopo l'applicazione della nuova legge, le Cassazioni di Napoli e di Torino continuerebbero a trovarsi in grado di sedere a sezioni riunite, crede che, appunto per i riguardi dovuti al concetto unitario che informa il progetto, non sia da tener conto di questo fatto come di un argomento contro il progetto stesso. Nega anche ogni ragione del timore che fu espresso che l'ordinamento tracciato dalla nuova legge si risolva in una indefinita protrazione delle liti.

Dichiara di non avere, nella sua lunga pratica di magistrato riconosciuto mai nella magistratura italiana una magistratura piccosa, invidiosa, ribelle. Ha riconosciuto precisamente l'opposto. La magistratura italiana ha sempre reso omaggio all'autorità ed alla scienza. Non riconosce quistione di dignità in questione di competenza.

Incoraggia il ministro ad osare, a proseguire nella sua via ed il Senato a votare la legge. Che non possa dirsi degli Italiani che essi hanno saputo fare l'Italia, ma non hanno saputo coronare lo splendido edifizio mediante l'unificazione della loro magistratura.

CALENDA protesta di volere quant'altri mai colla unificazione politica, la unificazione giudiziaria. È appunto per volerla che egli combatte l'art. 8. La disposizione di questo articolo non farà che ritardare la desiderata unificazione della giurisprudenza, perocchè essa contenga in germe l'istituto della terza istanza. È d'accordo sui meriti e sulle nobili ispirazioni della magistratura italiana. Ma insomma il mondo è quale è, e non serve figurarselo diverso dalla verità.

Si considerino gli uomini tali quali essi sono e si vedrà la ragione degli inconvenienti che furono accennati come conseguenze dell'articolo 8. Non intende che vi sia un potere statuente in una Corte di cassazione in confronto di altre Corti alle quali si pretende conservare la qualifica di Corti supreme.

Si abbia il coraggio di trasformare le rimanenti Corti di cassazione in semplici sezioni. Questa sarà la verità e così si sarà fatto una vera riforma.

Ripete di avere la maggior simpatia e di voler concedere il massimo appoggio al principio informatore della legge. Ma poichè vede che coll'art. 8 questo principio verrebbe senza alcuna necessità compromesso, e poichè gli preme che il progetto passi, dichiara che se l'articolo medesimo verrà mantenuto, egli si troverà costretto ad astenersi dal prender parte alla votazione del progetto.

GUARNERI intende rettificare un particolare. L'onorevole Zanardelli ha citato un fatto del giureconsulto Riccardi del 1808, relativo all'istituzione di una sola sezione civile di Cassazione in Sicilia. Sostiene invece l'oratore che, fin dalla sua istituzione, la Cassazione in Palermo ebbe una sezione civile ed una penale. Quanto all'aggiunta accennata dal ministro, dimostra che ove si accogliesse sarebbe necessario modificare un articolo del Codice di procedura civile.

AURITI (della Commissione) ritiene l'aggiunta proposta dal ministro assai opportuna per l'economia dei giudizi.

Dice che la continenza della lite deve fare sì che il merito del ricorso sia giudicato dalla stessa Corte cui è rimesso il giudizio sulla competenza.

Quanto al caso posto innanzi dal senatore Guarneri, dice doversi applicare il principio della connessità della causa. Per tale principio il giudice investito del ricorso principale deve decidere pure su quello ad esso connesso.

Confida che voglia adottarsi l'aggiunta di cui trattasi.

PRESIDENTE chiede al senatore Calenda se insiste sull'emendamento da esso proposto all'art. 8.

CALENDA dichiara che, mentre si mantiene contrario all'art. 8 ritira il propio emendamento e chiede che l'art. 8 sia votato per divisione.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell'art. 8, coll'aggiunta proposta del ministro, nei termini seguenti:

Art. 8.

I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezioni semplici degli altri motivi del ricorso.

Dopo prova e controprova questo 1° comma viene approvato.

Il 2° comma dell'art. 8 è posto ai voti nei termini seguenti:

Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale.

Anche questo secondo comma è approvato.

Approvasi pure l'articolo nel suo complesso.

CALENDA dichiara che, in seguito all'approvazione dell'art. 8, egli si asterrà dalla votazione del progetto.

Sono successivamente approvati nei seguenti termini gli articoli 9 e 10, ultimo del progetto:

Art. 9.

Quando, per essere cessato il servizio delle sezioni penali, manchi in alcuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti per la decisione degli affari civili e commerciali, il primo presidente chiamerà all'uopo presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza nel grado, e, nel grado, l'ordine di anzianità.

Alla supplenza dei funzionari del pubblico ministero provvederà il ministro di grazia e giustizia.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale.

Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel Regno il nuovo Codice penale ed in ogni caso al 1° aprile 1889.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto approvato.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

(Le urne rimangono aperte).

Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Discussione del progetto: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° *luglio* 1887 *al* 30 *giugno* 1888 » (*N.* 38).

PRESIDENTE ordina che si legga il progetto.

VERGA C., segretario, ne dà lettura.

ROSSI A. chiede al ministro delle finanze, prima che cominci la discussione del bilancio di assestamento, di volere udire alcune parole di svolgimento dell'interpellanza comunicata ieri al Senato e promossa dall'oratore « sulla tassa di ricchezza mobile dovuta dalle Case estere che esercitano il loro commercio nel Regno col mezzo di agenti stabiliti in Italia ».

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde adesivamente, pregando l'onorevole Rossi a volere conglobare nel suo discorso, così lo svolgimento dell'interpellanza, come le osservazioni che egli intenda di fare sul bilancio di assestamento.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ROSSI A. dice che in questi ultimi tempi molte Case estere hanno imitato i loro agenti i quali viaggiano per le principali città del Regno con campionari e fanno 7 od 800 mila lire od anche un milione di affari; e poi col telegrafo e coi trasporti a grande velocità, con tariffe a prezzo ridotto vengono a conseguire vantaggi notevoli, perchè, mentre devono pagare unicamente il loro agente, non sono soggette alle imposte fondiarie, sui fabbricati, e sopratutto alla ricchezza mobile.

Questa condizione di cose porta per conseguenza che l'industria estera abbia un nuovo modo di protezione indiretta.

Cita il caso di Case estere di Reims con rappresentanza in Londra che vennero colpite in Inghilterra dalla *income-tax*.

Chiede al ministro se pensa di prendere qualche provvedimento in questo senso contro le Case estere.

Venendo poi a parlare sul progetto di legge di assestamento del bilancio che si trova in discussione, enumera i risultati dei bilanci degli ultimi anni e dimostra che il pareggio non è conseguito.

Passa in rivista i diversi tributi, le condizioni dell'industria e dell'agricoltura in Italia ed all'estero, le importazioni in Italia e le esportazioni dei diversi articoli, concludendo che lo stato economico e commerciale del paese nostro è, anche tenuto conto delle debite proporzioni, bene inferiore a quello degli altri paesi.

Ritornando alle tariffe di ferrovie che costituiscono una protezione a rovescio, dimostra il danno che le medesime producono.

Osserva che i membri della Commissione per la revisione delle tariffe doganali sono stati troppo liberisti.

È lieto che si sia procurato di proteggere le industrie agricole, ma come si è dipinta l'agricoltura quale un interesse nazionale, non capisce perchè si sieno dipinte le altre industrie come monopolio e come interessi privati.

Confuta la relazione della Commissione di finanze circa le varie previsioni in essa contenute.

Esprime la speranza che trovinsi altri modi per sollevare le condizioni della finanza italiana all'infuori di quelli dei quali attualmente si parla.

Si è sotto ogni forma sagrificata la produzione, intanto che il rinvilio dei prezzi non ha arrecato alcun beneficio ai consumatori.

Questa che si fa non è finanza democratica, ma la peggior specie di finanza aristocratica.

Il rincaro del caffè, dello zucchero, del petrolio va a carico delle classi meno abbienti. Nè il ricaro dei fitti può dirsi giustizia distributiva perchè l'aumento dei fitti ricade sugli inquilini e deprime i salari.

Chiama politica finanziaria latina quella che noi facciamo; politica di intrighi burocratici, di superfetazioni di impiegati, di circolari, ecc., e ci pone a rischio di vedere il nostro patrimonio a discrezione della plutocrazia.

Pone a raffronto la nostra politica finanziaria con quella del popolo americano e dei popoli nordici, traendone la conseguenza che la vera e profittevole finanza non può oggi fondarsi che sulla economia.

Loda il ministro Magliani di essersi da alquanto tempo posto sulla via che potrà trarre l'Italia dal pelago finanziario nel quale ci dibattiamo da 26 anni.

Dice che dei sintomi di reazione contro il liberismo teorico avvengono anche in Inghilterra. Vede in ciò la evoluzione dei tempi e le conseguenze necessarie della applicazione delle grandi scoperte.

Come inizio e fondamento di una vera finanza democratica raccomanda:

Un buon sistema di dazi doganali che ci ponga in grado di diminuire le imposte dirette;

Sgravare gradatamente il popolo dalle tasse indirette;

Non pensare a ripigliare i due decimi sulla fondiaria;

Sostituire altrimenti la proposta di un terzo decimo sulla tassa di bollo e registro e successioni;

Diminuire la tassa di ricchezza mobile fino al 10 per cento;

Sopprimere l'aliquota erariale sul dazio consumo.

Crede che, senza alcuna esagerazione e pur tenendo conto del regime convenzionale, le nostre dogane possano rendere fino a 400 milioni, cioè circa il quarto delle nostre entrate. Non dubita che più o men presto nella guerra di tariffe colla Francia si terminerà col conchiudere la pace.

Ritiene che, qualunque cosa si dica e si faccia, l'avvenire sarà in mano dei lavoratori che sono i nove decimi della popolazione.

Raccomanda all'onorevole Magliani ed al Senato le fatte considerazioni.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno »:

Presenti		114
Votanti		113
Favorevoli	96	
Contrari	17	
Astenuto	1	

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle 6 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 16 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per la determinazione del dazio di importazione dei semi oleosi.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, chiede che la discussione si apra sul disegno ministeriale.

DE SETA ne dà lettura.

PRESIDENTE legge la seguente proposta del deputato Berio:

« Propongo che la Camera, approvando ora il decreto Reale del 15 dicembre dello scorso anno, rimandi al dicembre del corrente anno la discussione del disegno di legge per le variazioni alla voce 287 della tariffa generale. »

BERIO accetterebbe gli aumenti proposti dal Governo e dalla Commissione ai dazi d'introduzione dei semi oleosi se essi potessero proteggere la industria oleifera, che ha tanta importanza nel nostro paese e che si trova in condizioni tanto disagiate; ma teme che, elevando il prezzo degli olii di seme, si apriranno le porte alla concorrenza straniera, con nuovo detrimento degli olii nazionali di oliva.

Per rendere la protezione veramente efficace, si sarebbe dovuto aggravare il dazio sull'olio di semi di cotone e sugli olii minerali grassi e colpire di dazio la oleina, giacchè sono questi veri surrogati agli olii di oliva.

PRESIDENTE invita l'oratore a limitarsi alla questione sospensiva.

BERIO dichiara che, fondando la sua proposta sulla circostanza, che non si hanno ancora elementi sufficienti per determinare la misura del dazio che convenga imporre sui semi oleosi, egli deve esaminare il trattamento daziario fatto ai varii semi oleosi.

Troppe, sostiene l'oratore, sono le notizie che occorrono per determinare i dazi d'importazione necessari a proteggere, in luogo di danneggiarla, la produzione nazionale dell'olio di oliva; e però invita il Governo a maturare meglio l'argomento, e la Camera a limitarsi per ora a convalidare il decreto Reale 15 dicembre 1887, avvertendo che nessun nocumento potrà derivare dalla dilazione ch'egli propone.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara di trovarsi su questo argomento perfettamente concorde col suo collega delle finanze trattenuto nel Senato.

Sebbene la proposta sospensiva, consacrando il decreto ministeriale, suoni approvazione intera dell'opera del Governo, egli non può accettarla perchè il disegno di legge non è che lo adempimento di ripetuti e solenni voti della Camera.

Per rispetto al regolamento che separa distintamente la sospensiva dal merito, si astiene per ora dal confutare gli argomenti addotti dall'onorevole Berio, assicurando il preopinante che si hanno tutti gli elementi necessari ad una soluzione efficace.

Invita quindi la Camera a passare alla discussione del disegno di legge, respingendo la proposta sospensiva.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, presenta il disegno di legge per la leva militare dei giovani nati nel 1868.

D'AYALA-VALVA, relatore, si unisce all'onorevole ministro nel combattere la proposta sospensiva.

BERIO la ritira.

FROLA non combatte le proposte del Governo, ma bensì quelle della Commissione, non parendogli che siano sussidiate da argomenti sufficienti; e sopratutto essendo convinto che non porteranno utili risultati all'industria oleifera italiana, visto che, coi progressi della chimica, nessun dazio d'importazione può impedire le miscele contro cui questa legge vorrebbe essere diretta.

D'altronde, pensa sia ingiusto dimenticare il danno che si recherebbe all'industria dei semi oleosi da cui trae giovamento l'agricoltura, e confida che la Camera approverà la proposta del Ministero.

GIAMPIETRO non crede che questo disegno di legge raggiunga lo scopo che doveva proporsi: cioè la protezione dell'olio di oliva.

Dimostra, con l'esposizione comparata del prodotto oleoso dei vari semi, come la proposta della Commissione non sia proporzionata al concetto di proteggere la produzione dell'olio di oliva, e non sia bastevole a frenare la immorale speculazione delle miscele.

Applaude all'esenzione del dazio pei semi del ricino; a patto però che eguale trattamento si faccia ad altri semi che giovano all'industria, senza prestarsi ad altre miscele.

Risponde alle considerazioni dell'on. Berio, dicendo che non vale la pena di aver riguardo all'industria dell'olio di seme, e presenta un ordine del giorno, firmato da settanta deputati, per invitare il Governo a proporre un dazio di cinque lire.

CHIAVES si meraviglia della differenza fra il dazio proposto dal Governo e quello proposto dalla Commissione, non parendogli conveniente, nei riguardi dell'iniziativa parlamentare, che la Commissione stessa porti innanzi una proposta di dazio che il Governo dichiara di non accettare, visto che l'iniziativa dei balzelli non può essere di spettanza dei deputati o delle Giunte.

Non parlerà del merito della legge; e solamente crede di poter osservare che questo disegno mira a creare una condizione di privilegio all'olio di oliva.

E quindi spera che il ministro insisterà nel rifiutare le proposte della Commissione.

PIGNATELLI nota la grande importanza dell'industria dell'olio di oliva, la cui esportazione, soltanto in alcuni porti delle Puglie e della Calabria, ascende ad oltre 800,000 quintali ogni anno, e come la Camera abbia in molte occasioni dimostrata la sua intenzione di proteggerla efficacemente.

I provvedimenti presi furono pressochè inutili perchè gli speculatori trovarono modo di eluderli; e quindi ritiene debbasi insistere nel cercar di difendere quanto più si possa l'olio di oliva. Accetta perciò la proposta dell'on. Giampietro.

Si meraviglia come l'onorevole Chiaves abbia preferito sostenere gli interessi di pochi industriali di fronte a quelli di molti milioni di agricoltori.

RANDACCIO si augura che sia chiusa l'èra dei catenacci e degli improvvisi mutamenti di tariffa.

Dice poi al relatore che doveva darsi pensiero dei produttori stranieri d'olio di seme, e non dei produttori italiani; e secondo l'oratore questo disegno di legge, danneggiando l'industria paesana, aprirà le porte alla produzione straniera, senza recare alcun giovamento all'industria dell'olio di oliva.

Quindi, a meno di altre spiegazioni, voterà la proposta del Governo.

SUARDO presenta la relazione sul disegno di legge per convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 riguardante le industrie ammesse allo sgravio della tassa sugli spiriti.

CHIAVES e PIGNATELLI parlano per fatto personale.

DE ZERBI trova sproporzionate le variazioni fra il dazio dell'olio di oliva e quello sull'olio di semi. Non può accettare la teorica costituzionale dell'on. Chiaves, secondo la quale il Parlamento non avrebbe il diritto nè di aumentare un dazio, nè di accrescere una spesa al di là di quello che propone il Governo.

Ma astraendo da ciò, l'attuale aumento del dazio sui semi oleosi non sarebbe che una conseguenza dell'aumento del dazio sull'olio d'oliva. Dimostra colle cifre che esiste una sproporzione nella maniera come sono colpiti i due prodotti ed esorta il Governo a toglierla.

ARMIROTTI non sa comprendere perchè la Commissione abbia voluto essere più fiscale del Governo, innalzando il dazio che il Ministero avea proposto. Del resto non crede che aumentando di 75 centesimi il quintale il dazio sui semi oleosi si possa sul serio sperare di proteggere la produzione dell'olio d'oliva. Crede che non si farebbe che rovinare l'industria dei semi oleosi senza per nulla giovare i paesi oleiferi.

Conclude pregando la Camera di volere approvare la proposta ministeriale.

GALLI ROBERTO comincia con fare osservare all'onorevole Armirotti che la proposta della Commissione non ha già uno scopo fiscale ma bensì quello di proteggere un'industria.

Crede infatti che occorra proteggere efficacemente la cultura degli olivi, già in decadenza.

Rilevando una interruzione afferma energicamente di essere protezionista, e di aver approvate le tasse protettrici dei grani, perchè non accetta le viete teorie che dividono la società in consumatori e produttori, e perchè crede che valga la pena di far pagare due centesimi di più al chilogramma il pane, purchè si ottenga che il lavoro sia meglio rimunerato. (Approvazioni)

Ritornando all'argomento principale richiama l'attenzione del Ministero sul metodo imperfetto secondo il quale alla dogana italiana si esaminano le mescolanze dell'olio d'oliva con l'olio di cotone. Metodo che sebbene riconosciuto dal Governo difettoso, pure viene ancora mantenuto in vigore.

Asserisce che a Venezia alcuni commercianti introdussero olio di cotone misto ad olio di oliva; senza che la dogana se ne accorgesse.

Spera che il ministro provvederà efficacemente.

ARMIROTTI parla per fatto personale, risponde ad alcuni appunti mossigli dall'onorevole Galli, e se ne giustifica.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, tiene a porre la questione nei suoi veri termini, e crede che l'onorevole De Zerbi l'abbia posta bene. Spera che l'onorevole De Zerbi potrà accettare la proposta che da quelle premesse egli trarrà logicamente.

Non crede giusto contrapporre gli interessi dell'industria a quelli dell'agricoltura; è dovere del Governo e del Parlamento conciliare in modo pratico ed efficace interessi egualmente rispettabili.

Respinge l'accusa che il Governo abbia mai trascurato i bisogni dell'agricoltura.

Ricorda i precedenti del giugno 1887, ed il voto emesso allora dalla Camera.

Questo disegno di legge non si ispira a considerazioni di ordine finanziario, nè egli crede a proposito discutere qui di libero scambio e di protezionismo. La quistione è molto più pratica e modesta; ed il compito del Governo era questo soltanto, di risolvere nel modo più efficace il problema che gli fu posto dalla Camera. Risponde all'onorevole De Zerbi che egli persiste a ritenere che l'aritmetica non è un'opinione, (ilarità) e non crede di avere in questa occasione smentito coi fatti, ovvero con calcoli mal fatti quella opinione. Lo dimostra citando gli studi che l'amministrazione ha fatto fare ed adducendone i risultati, per quanto riguarda i rendimenti in olio dei vari semi.

Se si vuole davvero rispettare l'aritmetica e tener conto della media di rendimento in olio, non si può andare col dazio al di là di lire 3. Non può accettare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giampietro, e firmato da 70 deputati. Passando poi a considerazioni di ordine economico, crede che non basti guardare al rendimento in olio dei semi oleosi per giudicare delle condizioni di questa industria; enumera alcune circostanze ad essa peculiari, come la necessità di anticipare forti capitali per l'acquisto della materia prima. Con un dazio di lire 3 questa industria sarebbe uccisa.

Che se la Camera non entrasse in questo ordine di idee, non sarebbe sua la colpa se in questa occasione non si conciliassero gli interessi dell'agricoltura e quelli dell'industria. (Bene! Bravo!)

LUGLI, dopo il brillante discorso dell'onorevole ministro rinuncia alla parola e si associa alle idee da lui esposte. Voterà la legge.

BERIO, per fatto personale, si scagiona da un appunto mossogli dall'onorevole Pignatelli.

D'AYALA-VALVA, relatore, d'accordo col ministro nel principio, la Commissione dissente da lui soltanto nella misura del dazio. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Giampietro, anzi lo pregherebbe di ritirarla. Mantiene il dazio a lire 3,50.

PRESIDENTE rilegge l'articolo del Ministero.

CAVALLINI, anche a nome di altri deputati, propone che il dazio sui semi di lino sia portato a due lire.

ERCOLE, poichè il ramoscello d'olivo da altri portato non è stato bene accolto, egli porterà addirittura tutta la pianta (Viva ilarità) all'ombra della quale tutti possano essere concordi.

Propone che il dazio sia portato a 3 lire. (Rumori) Prega la Camera di votare unanime la sua proposta.

GIAMPIETRO ritira il suo ordine del giorno e si associa alla proposta della Commissione.

LUZI vorrebbe sapere se negli studi fatti per determinare il rendimento in olio si è tenuto conto dei residui.

DE ZERBI non ha citato cifre sue, le ha tolte dalla relazione ministeriale. Poichè il ministro è il primo a dichiararle non esatte, a lui manca il modo di opporsi, e se ne rimette alla Camera.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde all'onorevole De Zerbi, e dimostra come siano esatte le medie sulle quali egli ha fondato i suoi calcoli.

Ripete che alcune cifre della relazione ministeriale, sono inesatte e ne declina la responsabilità. Sostiene che non si deve andare al di là di lire 3; altrimenti non si faranno gli interessi dell'agricoltura e si ucciderà una industria che merita protezione e riguardo. Accetta la proposta Ercole che sia portato a lire 3 il dazio per i semi contemplati ai numeri 2, 3.

CAVALLINI ritira la sua proposta.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta della Commissione.

La prova e controprova essendo riuscite dubbie si voterà per divisione.

(La proposta della Commissione non è approvata. La proposta dell'onorevole Ercole accettata dal Governo è approvata. È parimente approvato l'articolo nel suo complesso).

Si approva senza discussione il disegno di legge: convalidazione del decreto Reale 15 dicembre 1887, n. 5098, (Serie 3ª) che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi.

Annunzio di domanda di interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellenza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo in merito ad alcuni progetti già a lui sottoposti, tendenti a migliorare le condizioni del transito per la galleria dei Giovi.

« Armirotti, Randaccio, Pellegrini. »

Presentazione di relazione

CHIARADIA presenta la relazione sul disegno di legge: Modificazione alle leggi postali.

PRESIDENTE comunica che fu presentata alla Presidenza una proposta di legge degli onorevoli Vendramini, Toaldi, Di Breganze, la quale sarà trasmessa agli uffici.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge testè approvati.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione.

Determinazione del dazio d'importazione sui semi oleosi.

Votanti 201
Favorevoli 165
Contrari 36

(La Camera approva).

Convalidazione del Regio decreto 15 dicembre 1887, n. 5098 (Serie 3ª) che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi.

Votanti 200
Favorevoli 162
Contrari 38

(La Camera approva).

La seduta termina alle 7.5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PORTO SAID, 16. — I piroscafi *Archimede* ed *Egitto*, della N. G. I. provenienti da Massaua, proseguirono iersera, rispettivamente, per Napoli e Genova.

BERLINO, 16. — Il principe di Napoli ha deposto iersera, al Duomo davanti la salma dell'imperatore Guglielmo, in nome delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia, una corona di lauro e palme dai colori nazionali.

Il principe imperiale ha ricevuto il principe di Napoli al palazzo e gli ha dato il ben arrivato a nome dell'imperatore.

BERLINO, 16. — Il vice-presidente del Consiglio dei ministri, di Puttkammer, ha invitato le due Camere della Dieta, per il 19 corrente, ad una seduta comune nella quale si leggerà il Messaggio Imperiale.

BERLINO, 16. — Stasera alle ore 7 ebbe luogo un pranzo di famiglia nella galleria dei quadri al Castello. Vi assistettero i principi e le principesse delle famiglie regnanti presenti a Berlino. I loro seguiti pranzarono nella galleria del Castello alla tavola dei marescialli di Corte.

VIENNA, 16. — Il *Bollettino militare* pubblica il seguente ordine del giorno dell'imperatore Francesco Giuseppe: « In memoria dell'intima amicizia personale che mi legava all'imperatore Guglielmo, ordino che il 34° reggimento di fanteria porti per sempre il nome di *Guglielmo I* e nomino l'imperatore Federico colonnello proprietario del 10° reggimento ussari. Inoltre il 20° reggimento fanteria porterà il nome dell'imperatore Federico ed il 7° reggimento ussari quello del principe ereditario Guglielmo. »

PARIGI, 16. — È morto il senatore Carnot, padre del presidente della Repubblica.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 40	96 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	458 25
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	465 75	465 75	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2145 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	765 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	510 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	628 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1530 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1510 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2120 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	810 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 07½
	Parigi	*chèques*	»	»	101 75
2	Londra	90 g.	»	»	25 58
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 37½, 96 40, fine corr.

Az. Banca Romana 1136, fine corr.

Az. Banca Generale 674, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1173, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 161.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 991.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 625.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 332.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.